# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI STRUTTURE INTERAREA – INTERISTITUZIONALI

(emanato con Decreto del Direttore n.206/2018 del 12.04.2018 - in vigore dal giorno 13.04.2018)

# TITOLO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

- 1. La SISSA, al fine di promuovere l'attività di ricerca e incentivare iniziative volte a integrare discipline diverse può istituire strutture interdisciplinari e attivare collaborazioni con altri Enti, anche mediante la costituzione di strutture associative.
- 2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attivazione di Strutture InterArea della SISSA e di Strutture InterIstituzionali presso la SISSA, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dello Statuto della Scuola.

### Art. 2 – Finalità delle Strutture

- 1. Le Strutture InterArea e InterIstituzionali sono istituite con la finalità di sviluppare specifici programmi e progetti di ricerca scientifica e per promuovere le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica.
- 2. Per raggiungere tali finalità, la Struttura svolgerà specifiche attività descritte nell'atto di istituzione della Struttura stessa.

#### Art. 3 – Istituzione delle Strutture

- 1. Le Strutture sono articolazioni organizzative interne della SISSA, dotate di autonomia di budget e qualificate come Centri di Responsabilità della Scuola, ai sensi dell'art.4 del "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della Scuola.
- 2. Le Strutture non sono dotate di personalità giuridica.
- 3. La governance scientifica della Struttura è regolata dall'atto istitutivo della Struttura stessa o da apposita convenzione istitutiva.
- 4. Il funzionamento delle Strutture, per quanto non diversamente disposto dal presente Regolamento, è disciplinato dai Regolamenti della SISSA, in particolare dallo "Statuto della SISSA" e dal "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della Scuola.
- 5. L'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali è disposta con Decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della Scuola, adottata su proposta del Senato Accademico, su iniziativa delle Aree interessate o del Direttore della SISSA.
- 6. Le Strutture InterArea e InterIstituzionali non hanno prerogative in merito a:
  - reclutamento di personale di ruolo;
  - organizzazione di attività didattica.

Per il reclutamento di personale non di ruolo (assegni di ricerca, collaborazioni coordinate, ecc.) la richiesta dell'attivazione delle procedure di selezione rimane di competenza delle Aree Scientifiche di riferimento della Struttura. Tale personale afferirà all'Area Scientifica che ha richiesto l'attivazione della procedura di selezione, oppure, nel caso di richiesta congiunta da parte di più Aree della Scuola, all'Area che verrà espressamente indicata nella richiesta.

# Art. 4 – Soggetti proponenti e aderenti

- 1. Le Strutture InterArea e InterIstituzionali sono costituite su iniziativa del Direttore della SISSA o su proposta delle Aree della Scuola che manifestano, attraverso apposita delibera, la volontà di promuoverne l'istituzione per una delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 2. La proposta deve indicare quanto segue:
  - a) le motivazioni per l'istituzione della struttura;
  - b) il nominativo dei docenti dell'Area esperti del settore che contribuiranno all'attività della Struttura;
  - c) per le strutture InterIstituzionali dovranno essere indicati gli altri Enti aderenti alla Struttura;
  - d) i progetti di ricerca che si intendono svolgere presso la Struttura;
  - e) il piano di sviluppo per il primo triennio di attività, il relativo budget e l'eventuale dotazione di avviamento della Struttura.

### Art. 5 – Gestione amministrativa - contabile

- 1. Le modalità di gestione amministrativo-contabile delle Strutture sono quelle previste per le Aree della SISSA dal "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della Scuola.
- 2. La gestione amministrativo-contabile della Struttura è garantita dalle competenti strutture amministrative della SISSA.
- 3. Le Aree proponenti e aderenti, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento, garantiscono le risorse umane e finanziarie per il funzionamento della Struttura.

# **Art. 6 - Gestione Patrimoniale**

- 1. A norma dell'art. 45 ("Consegnatario dei beni mobili") del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" della SISSA, la responsabilità dei beni mobili delle Strutture InterArea e InterIstituzionali è del Direttore della Struttura, che è individuato quale consegnatario dei beni.
- 2. Qualora, ai sensi dell'art.10, comma 6 del presente Regolamento, il Direttore della Struttura non sia un docente della SISSA, il consegnatario dei beni mobili sarà il Vicedirettore individuato tra i docenti della Scuola.

### Art. 7 – Risorse economiche

- 1. Le Strutture hanno autonomia di budget e possono disporre dei seguenti fondi:
  - a) fondi trasferiti dalle Aree della SISSA proponenti e aderenti alla Struttura;

- b) fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione della SISSA;
- c) contributi di Enti terzi che partecipano alla Struttura InterIstituzionale;
- d) fondi ottenuti attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- e) fondi derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- f) fondi derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività della Struttura.
- 2. Il budget iniziale annuale e triennale dovrà essere allegato all'atto istitutivo della Struttura e approvato dagli organi competenti della SISSA e, per le Strutture InterIstituzionali, dagli organi competenti degli Enti aderenti.
- 3. Per le Strutture InterIstituzionali, l'atto istitutivo indicherà l'impegno finanziario complessivo degli enti aderenti e la quota dell'impegno che verrà trasferita alla Struttura. I finanziamenti che vengono trasferiti alla Struttura affluiscono alla SISSA e sono gestiti secondo il "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola", nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la Struttura.
- 4. Sulla base dei finanziamenti di cui al comma 3, il Consiglio Direttivo di cui al successivo art.9 redige il budget di previsione annuale e triennale, o di durata inferiore in considerazione della durata della Struttura.
- 5. Variazioni al budget saranno stabilite dal Consiglio Direttivo della Struttura, nel rispetto del "Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità" della Scuola.
- 6. Previa delibera del Consiglio Direttivo, singole iniziative o attività potranno essere gestite da altri enti aderenti, che provvederanno anche alla gestione connessa ai flussi finanziari.
- 7. Ogni anno il Consiglio Direttivo dovrà portare all'approvazione degli Organi competenti della SISSA e, per le Strutture InterIstituzionali anche agli Organi competenti degli Enti aderenti, il budget di previsione annuale e triennale, o di durata inferiore in considerazione della durata della Struttura.

### Art. 8 – Organi delle Strutture

- 1. Gli organi delle Strutture sono: il Consiglio Direttivo e il Direttore della Struttura.
- 2. Gli atti istitutivi delle Strutture InterIstituzionali, in coerenza con l'attività della struttura e con la sua complessità, possono prevedere una semplificazione della governance oppure l'istituzione di ulteriori organi.
- 3. Le qualifiche di Direttore e di componente di organi della Struttura, non danno diritto a compensi.

### Art. 9 – Il Consiglio Direttivo della Struttura

- 1. Il Consiglio Direttivo della Struttura è nominato dal Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio di Area proponente.
- 2. Per Strutture InterIstituzionali il Consiglio Direttivo della Struttura è nominato da parte del Direttore

- della SISSA, su proposta del Consiglio di Area e in accordo con gli Enti aderenti.
- 3. La composizione e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato nell'atto istitutivo della Struttura, fatto salvo quanto previsto all'art.10. comma 6 del presente Regolamento.
- 4. Il Direttore della Struttura viene individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo tra i docenti della Scuola, fatto salvo quanto previsto all'art.10, comma 6.
- 5. Il Direttore della Struttura presiede il Consiglio Direttivo.
- 6. Il Consiglio Direttivo resta in carica di norma per 3 anni, rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dal Direttore della SISSA, previa consultazione delle Aree, e per le Strutture InterIstituzionali previa consultazione degli Enti aderenti.
- 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Direttore della Struttura, o autoconvocate con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, con frequenza minima di 3 volte l'anno.
- 8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
  - a) individuare il Direttore tra i propri membri, con delibera è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti e proporre la sua nomina al Direttore della SISSA;
  - b) per le Strutture InterIstituzionali, approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti alla Struttura:
  - c) per le Strutture InterIstituzionali, approvare l'esclusione di Enti aderenti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla partecipazione alla Struttura e per condotta incompatibile con le finalità della Struttura;
  - d) proporre la stipula di contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali della Struttura;
  - e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini della Struttura;
  - f) approvare lo scioglimento anticipato della Struttura, con delibera adottata a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti;
  - g) coadiuvare il Direttore nella gestione della Struttura;
  - h) approvare i budget annuali e pluriennali delle attività proposti dal Direttore;
  - i) approvare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività della Struttura proposto dal Direttore;
  - a) collaborare con gli organi di governo della SISSA;
  - b) approvare le domande di adesione InterArea dei singoli docenti e degli enti interessati, verificato il possesso da parte dei docenti dei requisiti indicati negli atti istitutivi delle singole Strutture;
  - c) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore;
  - d) eventuali ulteriori compiti previsti dall'atto istitutivo della Struttura.
- 8 Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.17 dello Statuto della SISSA.

9. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente del Consiglio Direttivo individuato dal Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta.

# Art. 10 – Direttore

- 1. Il Direttore è nominato con Decreto del Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio Direttivo della Struttura, di norma tra i docenti della Scuola.
- 2. Il Direttore è individuato dal Consiglio Direttivo e resta in carica di norma per 3 anni. L'incarico è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo di uguale durata, o di durata inferiore in considerazione della durata della Struttura.
- 3. La decadenza del Direttore della Struttura prima del termine del mandato può essere deliberata dal Direttore della SISSA, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, per le Strutture InterIsituzionali, previa consultazione degli Enti aderenti.

# 4. Spetta al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo della Struttura;
- b) attuare le delibere del Consiglio Direttivo della Struttura;
- c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività della Struttura;
- d) coordinare la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti alla struttura;
- e) eventuali ulteriori compiti previsti dall'atto istitutivo della Struttura.
- 5. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio Direttivo un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
- 6. Il Direttore può non essere un docente della SISSA. In tal caso il Direttore dovrà individuare un Vicedirettore tra i docenti della Scuola, al fine di garantire la gestione amministrativa dei fondi per la ricerca assegnati alla Struttura. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.

#### Art. 11 – Affiliazione alla Struttura

- 1. L'affiliazione alla Struttura è aperta ai docenti, ricercatori delle Aree e degli Enti che promuovono e sostengono la Struttura stessa. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse della Struttura, eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.
- 2. Il Consiglio Direttivo valuta l'integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l'affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.
- 3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dell'Istituto.
- 4. I membri affiliati hanno l'obbligo di indicare l'affiliazione alla Struttura nelle loro pubblicazioni

#### Art. 12 – Durata della Struttura

- 1. La durata della Struttura è pari a quella definita inizialmente dal Senato Accademico della Scuola (da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni), sulla base della proposta delle Aree o del Direttore della SISSA.
- 2. Il rinnovo è disposto, su richiesta del Consiglio Direttivo della Struttura, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Sarà comunque garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
- 3. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro la scadenza, comporta la decadenza automatica della Struttura.
- 4. Nel caso di scioglimento anticipato della Struttura le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.

### Art. 13 – Scioglimento anticipato della Struttura

- 1. Lo scioglimento anticipato della Struttura è disposto con Decreto del Direttore della SISSA, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della SISSA, qualora sia richiesto dal Consiglio Direttivo della Struttura, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti. Per le Strutture InterIstituzionali dovranno essere sentiti gli Enti aderenti.
- 2. Si prescinde dalla delibera del Consiglio Direttivo della Struttura nel caso in caso di accertata e prolungata inattività della Struttura verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi del successivo art. 14

### Art. 14 – Verifiche sulle attività della Struttura

1. L'attività e la produttività scientifica della Struttura sono sottoposte a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne chiede lo scioglimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente Regolamento.

### Art. 15 – Strutture InterIsituzionali

- 1. Gli atti istitutivi delle Strutture InterIsituzionali dovranno prevedere la regolamentazione di quanto segue:
  - adempimenti relativi alla normativa sulla Sicurezza e coperture assicurative del personale affiliato alla Struttura;
  - proprietà intellettuale;
  - pubblicazioni e i risultati della ricerca:
  - riservatezza e non concorrenza.

- 2. Nell'atto istitutivo della Struttura dovrà essere individuata la sede della stessa.
- 3. Gli atti istitutivi delle Strutture potranno prevedere diverse modalità di adesione alla Struttura, come previsto al successivo art.16 e potranno essere definite composizioni allargate o ristrette del Consiglio Direttivo, con diversa partecipazione degli Enti aderenti alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 16 - Modalità di adesione alle strutture InterIstituzionali

- 1. Qualora ritenuto opportuno, gli atti istitutivi delle Strutture InterIstituzionali potranno prevedere una distinzione degli "Enti aderenti", in "Enti costituenti", "Partner istituzionali" e "Partner progettuali".
- 2. Per "Enti aderenti" si intendono gli Enti costituenti, i Partner istituzionali e i Partner progettuali.
- 3. Per "Enti costituenti" si intendono gli Enti che istituiscono la Struttura.
- 4. Per "Partner istituzionali" si intendono gli enti ed amministrazioni pubbliche e private, che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità della Struttura, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. Di norma l'adesione alla Struttura deve avere una durata almeno annuale. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposita convenzione.
- 5. Per "Partner progettuali" si intendono gli enti ed amministrazioni pubbliche e private che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità della Struttura, collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività, o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo.
- 6. La qualifica di "Partner istituzionale" o di "Partener Progettuale" è approvata dal Consiglio Direttivo della Struttura.
- 7. I "Partner istituzionali" e i "Partner progettuali" potranno, in ogni momento, recedere dall'adesione alla Struttura, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

#### Art. 17 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

#### Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con Decreto del Direttore.